

IL CONTROLLO DEL BENESSERE ANIMALE NEGLI ALLEVAMENTI DI BOVINE DA LATTE SECONDO I REQUISITI CLASSYFARM E IN RELAZIONE A SQNBA

Giovanna Trambajolo

Settore Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica

Area Sanità Veterinaria e Igiene degli Alimenti

Regione Emilia Romagna

Bologna, 10 aprile, 2025





PREMESSA:

- **SQNBA E CLASSYFARM**
- **SQNBA E CONDIZIONALITA'**
- **SQNBA E AUTOCONTROLLO**
- **SQNBA E CONTROLLO UFFICIALE**



**Il Sistema di Qualità Nazionale per
il Benessere Animale (SQNBA)**



Cerca ...



[Comunicazioni importanti](#)

[Cosa è ClassyFarm](#)

[Come registrarsi a ClassyFarm](#)

[Veterinario Aziendale](#)

[Veterinario Ufficiale](#)

[Operatore e delegati](#)

[FAQ](#)

LE BASI NORMATIVE

- **Decreto 2 agosto 2022 (Disciplina del Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere animale)**
- **Decreto 23 ottobre 2024 (Modifica degli allegati 1 e 2 del decreto 2 agosto 2022 e approvazione dei requisiti di certificazione (disciplinari) relativi alla specie bovina e alla specie suina da ingrasso allevata all'aperto, nell'ambito del «Sistema di qualità nazionale per il benessere animale»)**
- **D.M. 23 dicembre 2022 (Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti) Ecoschema livello 1 e 2**



SQNBA DIAGRAMMA DI FLUSSO

CERTIFICAZIONE DEL PROCESSO

CAMPO DI APPLICAZIONE (condizione base)



PRE REQUISITI (legislativi)



REQUISITI (iter di certificazione)



ETICHETTATURA SQNBA


Luigi Bertocchi IZSLER-CReNBA

	CONDIZIONE base	PRE-requisiti	REQUISITI
D. BA BOVINI DA LATTE ALLEVAMENTO STALLINO	stabulazione libera	21	31
D. BA BOVINI DA CARNE ALLEVAMENTO STALLINO	stabulazione libera	20	26
D.BA BOVINI ALLEVATI CON RICORSO O INTEGRALMENTE AL PASCOLO	stabulazione libera + pascolo (30%aa 60 gg)	21	21
D. BA BOVINI IN ALLEVAMENTO FAMILIARE CON O SENZA RICORSO AL PASCOLO	stabulazione libera o alla posta non permanente	22	16
D.BA SUINI ALL'INGRASSO (OLTRE 50 Kg) ALL'APERTO	almeno 4 mesi di vita coda integra x il 90 %	36	13

Luigi Bertocchi IZSLER-CReNBA

I requisiti di certificazione devono attestarsi al di sopra del livello minimo legislativo


Da Bertocchi, 17 aprile 2024



ALLEVAMENTO
Condizioni di base



PREREQUISITI di LEGGE



CTSBA

REQUISITI
-benessere
-biosicurezza
-consumo f

DISCIPLINARE DI CERTIFICAZIONE



Etichettatura SQNBA

**CERTIFICAZIONE
E DI PROCESSO
17065**

**ENTE di
CERTIFICAZIONE**

Verifica parametri di certificazione



SQNBA E CTS



- **Decreto 24.02.2023 (Nomina componenti dell'organismo tecnico-scientifico denominato Comitato Tecnico Scientifico Benessere Animale - CTSBA, istituito ai sensi dell'articolo 10 del decreto dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali e della salute del 2 agosto 2022)**

Art. 10

Comitato tecnico scientifico benessere animale

1. E' istituito il Comitato tecnico scientifico benessere animale (CTSBA), cui e' affidato il compito di definire i requisiti di certificazione relativi all'allevamento delle specie animali di interesse zootecnico e di proporre modifiche ed integrazioni. Inoltre definisce il segno distintivo con cui identificare i prodotti conformi, le procedure di armonizzazione e di coordinamento delle norme tecniche gia' riconosciute o autorizzate dal MIPAAF o delle certificazioni volontarie rilasciate da organismi di certificazione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalita' di utilizzo dei dati disponibili nelle banche dati operanti a livello nazionale e regionale nel settore agricolo e sanitario,

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste:	
dott. Giuseppe Blasi o suo delegato	Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale
dott. Francesco Bongiovanni o suo delegato	Dirigente dell'Ufficio DISR VII - Valorizzazione biodiversità animale
Ministero della Salute:	
dott. Pierdavide Lecchini o suo delegato	Direttore Generale della Sanità animale e dei farmaci veterinari
dott. Ugo Santucci o suo delegato	Direttore Ufficio 6 benessere animale
Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano:	
prof. Giuseppe Iovane	Regione Campania
dott. Stefan Mittich	Provincia autonoma di Bolzano
dott. Giudo Bronchini	Regione Lazio
dott.ssa Giovanna Trombajolo	Regione Emilia-Romagna
dott. Marco Farioli	Regione Lombardia
dott. Bartolomeo Griglio	Regione Piemonte
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria:	
dott. Luca Buttazoni	Esperto di benessere animale in rappresentanza del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria
dott.ssa Monica Guarino Amato	Esperto di benessere animale in rappresentanza del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria
prof. Nicola Lacetera	Esperto di benessere animale dell'Università della Tuscia - (DAFNE)

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia-Romagna, quale sede del Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale (CRENBA):	
dott. Giovanni Loris Alborali	Esperto di benessere animale responsabile della diagnostica e la salute degli animali di Brescia
dott. Luigi Bertocchi	Esperto di benessere animale responsabile della struttura complessa "reparto produzioni e controllo materiale biologico"
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise:	
dott. Luigi Possenti	Esperto di benessere animale responsabile dei sistemi informativi e centro servizi nazionale per l'anagrafe degli animali
Accredia:	
dott.ssa Silvia Tramontin	Vicedirettore Generale Vicario e Direttore del Dipartimento Laboratori di Prova

SQNBA E CLASSYFARM

Art. 9

Sistema informativo di categorizzazione degli allevamenti in base al rischio - ClassyFarm

1. ClassyFarm e' il sistema informativo del Ministero della salute, gestito dall'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna (di seguito IZSLER) ed integrato nel portale nazionale della veterinaria www.vetinfo.it, che definisce la categorizzazione degli allevamenti in base al rischio tramite la raccolta e l'elaborazione delle informazioni inerenti l'attivita' di autocontrollo e l'attivita' di sorveglianza svolta dagli operatori ai sensi degli articoli 24 e 25 del regolamento (UE) n. 429/2016.

2. Ai fini della corretta applicazione del SQNBA in allevamento, ClassyFarm consente:

a) la verifica dei prerequisiti per l'accesso al percorso del SQNBA di cui all'art. 4 del presente decreto;


b) l'assegnazione di credenziali per l'accesso all'area dedicata agli Organismi di certificazione, di cui all'art. 5;

c) l'inserimento, da parte del valutatore, incaricato dall'organismo di certificazione, dei risultati della verifica di cui al punto a) nell'apposita sezione di ClassyFarm per il proseguo dell'iter di certificazione;

d) la garanzia di un adeguato livello di interoperabilita' con altri sistemi informativi pubblici per quanto riguarda la disponibilita' e la fruibilita' per gli aventi titolo delle informazioni riguardanti gli aspetti di biosicurezza, di consumo di farmaco e di benessere animale a garanzia della piu' appropriata condivisione di tali informazioni tra i soggetti pubblici interessati per le finalita' di cui al presente decreto nel rispetto delle norme vigenti per la tutela della sensibilita' dei dati;

e) la predisposizione di un flusso informativo che permetta all'organismo di certificazione di disporre delle informazioni relative alle non conformita' rilevate da parte del Servizio veterinario delle Aziende ULSS presso gli operatori della produzione primaria e gli operatori del settore alimentare, con le relative eventuali prescrizioni, al fine di mettere in atto quanto stabilito all'allegato 1 parte C.

3. L'IZSLER garantisce, attraverso il potenziamento del proprio sistema informativo, delle strutture e del personale, senza oneri a carico del Ministero della salute, il pieno funzionamento del sistema ClassyFarm.



SQLBA E AUTOCONTROLLO

5. Possono richiedere l'adesione al SQLBA gli:

5.1. Operatori della produzione primaria:

5.1.1. che sono identificati ai sensi della specifica normativa dell'Unione europea e nazionale vigente;

5.1.2. che aderiscono al sistema di categorizzazione degli allevamenti in base al rischio tramite la raccolta e l'elaborazione delle informazioni inerenti all'attività di autocontrollo e all'attività di sorveglianza secondo le indicazioni di cui all'art. 9;

9;

5.1.3. che soddisfano, laddove previsti, i prerequisiti d'accesso allo schema di certificazione per la specie animale, l'orientamento produttivo e il metodo di allevamento di interesse previsti dai requisiti di certificazione definiti dal CTSBA ed approvati secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 5;



SQNBA E AUTOCONTROLLO

Requisiti
«legislativi»

Elemento di verifica PRE-REQ SQNBA	19	ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI ANIMALI - Numero di ispezioni (bovini > 6 mesi d'età)	146/2001 All. Controllo Punto 2
---------------------------------------	----	---	------------------------------------

"Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze."

Si considerano le visite giornaliere in stalla al di là di quelle eseguite per le attività di routine, qualora le stesse siano altamente specializzate o compiute con particolare impiego di attenzione da parte dell'operatore (es. mungitura con assegnazione di compiti specifici o distribuzione dell'alimentazione con carro unifed). L'ispezione si intende relativa a tutti i gruppi di animali presenti in allevamento (fatta eccezione dei vitelli 0-6 mesi d'età per i quali si fa riferimento all'item specifico). Qualora sussista segnalazione scritta delle osservazioni (es. calori) o registrazione computerizzata, oltre ad un numero sufficiente di ispezioni, può essere assegnato il giudizio ottimale

Si considera non adeguato un numero di visite insufficienti:


- STALLA: meno di 1 ispezione/giorno;
- ALL'APERTO (PASCOLO): ispezione a intervalli insufficienti e compiuta con frequenze irregolari e non programmate, in relazione alla stagione al periodo produttivo/riproduttivo o ad eventi straordinari

Si considera adeguato un numero di visite sufficienti:

- STALLA: almeno 1 ispezione/giorno;
- ALL'APERTO (PASCOLO): ispezione a intervalli sufficienti e compiuta con frequenze regolari e programmate, in relazione alla stagione al periodo produttivo/riproduttivo o ad eventi straordinari

Numero di visite ottimale:

- STALLA: 2 o più ispezioni al giorno unitamente a segnalazione scritta delle osservazioni o registrazione computerizzata
- ALL'APERTO (PASCOLO): almeno 1 ispezione/giorno



REQUISITI CD «LEGISLATIVI» NELLA CHECK LIST AUTOCONTROLLO

Numero item CLYF	Titolo item Classyfarm	Legislativo
19	Numero di ispezioni (bovini > 6 mesi d'età)	x 1
20	Numero di ispezioni (vitelli)	x 2
21	Trattamento degli animali malati o feriti	x 3
22	Abbattimento	x 4
27	Colostratura dei vitelli	x 5
28	Gestione degli alimenti, della razione giornaliera e frequenza di somministrazione dell'alimento (latte e fibra) (vitelli)	x 6
29	Disponibilità di acqua e numero di abbeveratoi (tutti i gruppi)	x 7
46	Assenza di fabbricati e locali di stabulazione nocivi (tutti i gruppi)	x 8
47	Presenza di ripari nelle aree esterne per gli animali custoditi al di fuori dei fabbricati (tutti i gruppi)	x 9
67	Lettiera dei vitelli con meno di 2 settimane d'età	x 10
68	Spazio disponibile nel recinto individuale (vitelli fino a 8 settimane d'età)	x 11
69	Possibilità di contatto (visivo e tattile) con altri vitelli	x 12
70	Spazio disponibile per vitelli allevati in gruppo (box collettivo)	x 13
91	Sanità della mammella	x 14
96	Mutilazioni e altre pratiche	x 15
99	Illuminazione per l'ispezione	x 16
100	Allarme impianto di ventilazione	x 17
102	Ispezione delle attrezzature automatiche e meccaniche	x 18
103	Tenuta del registro dei trattamenti farmacologici	x 19
104	Tenuta del registro di carico e scarico degli animali	x 20
105	Somministrazione di sostanze illecite	x 21

SQNBA E AUTOCONTROLLO

Requisiti non
«legislativi» o
«amministrativi»

Elemento di verifica	36	EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE - Igiene, pulizia e gestione degli ambienti di stabulazione e della lettiera (bovine in lattazione)	146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punto 8
----------------------	----	--	---

"I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati".



Considerare l'igiene, la pulizia e la gestione degli ambienti di stabulazione e della lettiera (cuccette, poste o lettiera permanente) e la frequenza degli interventi di ripristino e ricambio del materiale. Nel caso di grigliato pulito, usato come area di decubito, la valutazione è al massimo adeguata

Si considera non adeguato:

- STALLA: ambienti di stabulazione e lettiera sporchi, non gestiti e/o dannosi per gli animali;
- PASCOLO: prevalenza di ambienti sporchi, paludosi e fangosi

Si considera adeguato:

- STALLA: ambienti di stabulazione e/o lettiera discretamente puliti e gestiti sufficientemente e/o grigliato pulito in quasi tutti i gruppi;
- PASCOLO: prevalenza di ambienti asciutti e puliti; presenza di ambienti bagnati e fangosi solo nei pressi dei punti di abbeverata
- STALLA: ambienti di stabulazione e lettiera puliti, asciutti e gestiti in modo ottimale con ricambio frequente del materiale;
- PASCOLO: tutti gli ambienti sono asciutti e ben gestiti, anche nei pressi dei punti di abbeverata (presenza di fontane/vasche in cemento), copertura uniforme da coltre erbosa e/o rimozione regolare del materiale organico prodotto e aggiunta di lettiera pulita e asciutta all'interno del ricovero



SQNBA E REQUISITI DI CERTIFICAZIONE

Requisiti «amministrativi» con richiesta di livello ottimale per il sistema di certificazione



2. Formazione degli addetti
 Gli operatori e gli addetti devono essere consapevoli del significato di benessere e di quali siano le misure indispensabili per garantirlo. Tra queste, la formazione, l'esperienza, la capacità e la consapevolezza del personale addetto alla gestione, influenzano significativamente le condizioni di benessere degli animali. È necessario, pertanto, oltre all'esperienza, anche una formazione acquisibile attraverso un corso specifico, da ripetere con cadenza triennale per mantenere l'aggiornamento.
 Durante il primo anno di entrata in vigore del presente Disciplinare, il corso di formazione può essere frequentato anche nei 12 mesi successivi alla domanda di adesione a SQNBA.
 L'operatore che ha seguito il corso deve trasmettere le nozioni apprese a tutti gli operatori che lavorano a contatto diretto o indiretto con gli animali.

Formazione degli addetti
 Almeno un addetto con esperienza di almeno 5 anni e corso di formazione sul benessere animale da ripetere ogni 3 anni, secondo le indicazioni fornite dal Ministero della salute in tema di formazione sul benessere animale. Il requisito dell'esperienza di 5 anni non è richiesto nel caso in cui l'addetto abbia un titolo di studio di laurea in: LM42 (Laurea in Medicina veterinaria), L25 (Scienze e

Bovini da latte in stalla

<i>IZS.L.E.R. "B. Ubertini" Brescia</i>	VALUTAZIONE DEL BENESSERE ANIMALE BOVINI DA LATTE STABILIZZAZIONE LIBERA ClassyFarm		3 Rev.1 2025
Elemento di verifica	17	PERSONALE - Formazione degli addetti	146/2001 All. Personale Punto 1
<i>"Gli addetti devono avere capacità e conoscenze adeguate".</i>			
Valutare le competenze complessive del personale addetto agli animali, che possono essere sia di origine pratica (perché fornite dall'esperienza) sia di origine teorica (es. corso di formazione/titolo di studio). Se l'allevamento è seguito da più operatori, si considera sufficiente la partecipazione ai corsi di formazione anche di un solo addetto (sia esso il titolare o il dipendente assunto)			
Capacità e conoscenze non adeguate: esperienza indicativamente minore di 5 anni e nessun corso di formazione sul benessere animale	<input type="text"/>		
Capacità e conoscenze adeguate: esperienza indicativamente di almeno 5 anni/titolo di studio di laurea e nessun corso di formazione sul benessere animale (o combinazione opposta)	<input type="text"/>		
Capacità e conoscenze ottimali: esperienza indicativamente di almeno 5 anni/titolo di studio di laurea e corso di formazione sul benessere animale, seguito negli ultimi 3 anni	<input type="text"/>		



SQNBA E REQUISITI DI CERTIFICAZIONE

Bovini da latte in stalla

Requisiti «amministrativi» con richiesta di livello adeguato per il sistema di certificazione

L.Z.S.L.E.R. "B. Ubertini" Brescia	VALUTAZIONE DEL BENESSERE ANIMALE BOVINI DA LATTE STABILAZIONE LIBERA ClassyFarm		9 Rev.1 2025
Elemento di verifica	49	LIBERTA' DI MOVIMENTO - Superficie disponibile per il decubito (bovine in lattazione)	146/2001 All. Libertà di movimento Punto 7
<p><i>"La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorché continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche".</i></p> <p>Valutare l'area coperta adibita al decubito (cuccette, poste o lettiera permanente).</p> <p>In caso di stabulazione libera, se la parte di decubito e di alimentazione coincidono, escludere la zona di accesso all'alimentazione (circa 1,5 m). In caso di stabulazione fissa, ogni bovina deve avere a disposizione un'impronta di riposo, una mangiatoia e un abbeveratoio</p>			
<p>Si considera non adeguato: libertà di movimento limitata da una superficie inferiore a 6 m²/capo o numero di cuccette utilizzabili inferiore al 90% del numero totale degli animali o cuccette con misure errate; in caso di stabulazione fissa, presenza di uno o più animali legati che non dispongono di una posta strutturata, ma sono collocati in aree non previste e non idonee</p>			
<p>Si considera adeguato: libertà di movimento assicurata da una superficie compresa tra 6 e 7 m²/capo o numero di cuccette utilizzabili pari al 90-110% del numero degli animali presenti; in caso di stabulazione fissa, tutti gli animali legati dispongono di una posta strutturata e nessuno di essi è collocato in aree non previste e non idonee</p>			
<p>Si considera ottimale: tutti gli animali sono liberi con superficie disponibile superiore a 7 m²/capo o numero di cuccette utilizzabili superiore del 10% rispetto al numero totale degli animali; oppure, oltre ai criteri per l'adeguatezza, gli animali possono accedere ad un pascolo idoneo (almeno 60 giorni/anno)</p>			
Elemento di verifica	50	LIBERTA' DI MOVIMENTO - Superficie disponibile per il decubito (bovine in asciutta)	146/2001 All. Libertà di movimento Punto 7
<p><i>"La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorché continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche".</i></p> <p>Valutare l'area coperta adibita al decubito (cuccette, poste o lettiera permanente). In caso di stabulazione libera, se la parte di decubito e di alimentazione coincidono, escludere la zona di accesso all'alimentazione (circa 1,5 m). In caso di stabulazione fissa, ogni bovina deve avere a disposizione un'impronta di riposo, una mangiatoia e un abbeveratoio</p>			
<p>Si considera non adeguato: libertà di movimento limitata da una superficie inferiore a 6 m²/capo o numero di cuccette utilizzabili inferiore al 90% del numero totale degli animali o cuccette con misure errate; in caso di stabulazione fissa, presenza di uno o più animali legati che non dispongono di una posta strutturata, ma sono collocati in aree non previste e non idonee</p>			
<p>Si considera adeguato: libertà di movimento assicurata da una superficie compresa tra 6 e 7 m²/capo o numero di cuccette utilizzabili pari al 90-110% del numero degli animali presenti; in caso di stabulazione fissa, tutti gli animali legati dispongono di una posta strutturata e nessuno di essi è collocato in aree non previste e non idonee</p>			
<p>Si considera ottimale: tutti gli animali sono liberi con superficie disponibile superiore a 7 m²/capo o numero di cuccette utilizzabili superiore del 10% rispetto al numero totale degli animali; oppure, oltre ai criteri per l'adeguatezza, gli animali possono accedere ad un pascolo idoneo (almeno 60 giorni/anno)</p>			



Bovine in lattazione, in asciutta e in peri-parto

La libertà di movimento è assicurata da una superficie disponibile, in lettiera permanente, superiore a 6 m²/capo oppure da un numero di cuccette utilizzabili superiori al 90% del numero di animali presenti.

SQLNBA E REQUISITI DI CERTIFICAZIONE

Elemento di verifica PRE-REQ SQLNBA	19	ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI ANIMALI - Numero di ispezioni (bovini > 6 mesi d'età)	146/2001 All. Controllo Punto 2
--	----	---	---------------------------------

"Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze."

Si considerano le visite giornaliere in stalla al di là di quelle eseguite per le attività di routine, qualora le stesse siano altamente specializzate o compiute con particolare impiego di attenzione da parte dell'operatore (es. mungitura con assegnazione di compiti specifici o distribuzione dell'alimentazione con carro unifeed). L'ispezione si intende relativa a tutti i gruppi di animali presenti in allevamento (fatta eccezione dei vitelli 0-6 mesi d'età per i quali si fa riferimento all'item specifico). Qualora sussista segnalazione scritta delle osservazioni (es. calori) o registrazione computerizzata, oltre ad un numero sufficiente di ispezioni, può essere assegnato il giudizio ottimale

Si considera non adeguato un numero di visite insufficienti:

-STALLA: meno di 1 ispezione/giorno;
-ALL'APERTO (PASCOLO): ispezione a intervalli insufficienti e compiuta con frequenze irregolari e non programmate, in relazione alla stagione al periodo produttivo/riproduttivo o ad eventi straordinari

Si considera adeguato un numero di visite sufficienti:

-STALLA: almeno 1 ispezione/giorno;
-ALL'APERTO (PASCOLO): ispezione a intervalli sufficienti e compiuta con frequenze regolari e programmate, in relazione alla stagione al periodo produttivo/riproduttivo o ad eventi straordinari

Numero di visite ottimale:

- STALLA: 2 o più ispezioni al giorno unitamente a segnalazione scritta delle osservazioni o registrazione computerizzata
- ALL'APERTO (PASCOLO): almeno 1 ispezione/giorno



Requisiti «legislativi»
con richiesta di
livello ottimale per il
sistema di
certificazione

8. Ispezione e Controllo degli animali adulti e dei vitelli

Le ispezioni giornaliere, di persona o tramite sistemi di controllo da remoto, si intendono suppletive all'attività di distribuzione degli alimenti e di gestione quotidiana e riguardano l'osservazione di tutti i bovini adulti e degli eventuali vitelli stabulati con conseguente registrazione delle condizioni.

L'ispezione si intende relativa a tutti i gruppi di animali presenti in allevamento, distinta per animali adulti e vitelli. Non sono da considerarsi ispezioni giornaliere le attività altamente specializzate o relative all'esecuzione di specifici compiti (es. mungitura con assegnazione di compiti specifici o distribuzione dell'alimentazione, preparazione del carro unifeed, ecc). La segnalazione delle osservazioni riscontrate (es. stato sanitario, comportamentale, ecc.) deve essere registrata.

Bovini oltre i 6 mesi d'età

Gli animali devono essere ispezionati almeno 2 o più volte al giorno, e le osservazioni devono essere registrate.

Vitelli fino a 6 mesi d'età

Gli animali devono essere ispezionati almeno 2 volte al giorno e le osservazioni devono essere registrate.



Bovini da
latte in stalla


SQLBA E CONDIZIONALITÀ DM 23 DICEMBRE 2022 e s.m.i.



ART. 17

Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale

1. Il pagamento spetta all'agricoltore in attività che aderisce ad un percorso di riduzione dell'uso di antimicrobici veterinari misurato tramite l'applicativo ClassyFarm o, **alternativamente**, che aderisce al Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA), istituito con decreto 2 agosto 2022, citato in premessa.
2. Il pagamento è concesso, ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115, come pagamento annuale compensativo per tutte le UBA oggetto d'impegno e



l'importo unitario è indicato nella sezione 5.1. Eco-schema (31) del PSP per ciascuna tipologia allevata e si articola su **due livelli** ai quali, **alternativamente**, l'agricoltore può aderire:

- a) **Livello 1: riduzione dell'antimicrobico resistenza**; l'allevatore si impegna alla riduzione dell'uso degli antimicrobici veterinari, quantificata attraverso lo strumento ClassyFarm, suddividendo le aziende zootecniche in classi rispetto ai quattro quartili della distribuzione rispetto alla mediana regionale del valore della dose definita giornaliera (DDD). Il periodo di osservazione è dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno di domanda e sono ammissibili: allevamenti di bovini con orientamento produttivo da latte, da carne, vitelli a carne bianca (di età inferiore a sei mesi in allevamenti individuati in BDN con tipologia produttiva vitelli a carne bianca) o misto, allevamenti di ovini con orientamento produttivo da latte e da carne, allevamenti di caprini, allevamenti di bufalini con orientamento produttivo da latte e da carne e allevamenti di suini per ciascuna categoria prevista in ambito ClassyFarm.
- b) **Livello 2: adesione al Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA) con pascolamento**; l'allevatore aderisce al SQNBA nel rispetto degli impegni previsti dal relativo disciplinare con ricorso al pascolo, controllati e attestati dai rispettivi Organismi di Controllo. Sono ammissibili al premio: allevamenti bovini con orientamento produttivo da latte, da carne o misti e allevamenti di suini per ciascuna categoria prevista in ambito ClassyFarm.



SQLBA E CONTROLLO UFFICIALE



Art. 4

Criteria e modalita' per l'adesione al SQLBA

1. La domanda di adesione al SQLBA e' presentata dall'operatore della produzione primaria ovvero da un operatore del settore alimentare ovvero da un gruppo di operatori del settore alimentare, per le attivita' oggetto di certificazione.

2. Per l'adesione al SQLBA, i soggetti di cui al comma 1 devono essere conformi alla normativa di settore vigente.

3. I soggetti di cui al comma 1 devono presentare apposita istanza ad un organismo di certificazione scelto tra quelli iscritti nell'elenco disponibile sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

4. I soggetti di cui al comma 1 devono garantire in tutte le fasi di allevamento, produzione, trasferimento, trasformazione, commercializzazione e conservazione il mantenimento dei requisiti previsti dal presente decreto e adottano misure volte a garantire la separazione nel tempo o nello spazio di animali vivi o prodotti non certificati SQLBA.

e) la predisposizione di un flusso informativo che permetta all'organismo di certificazione di disporre delle informazioni relative alle non conformita' rilevate da parte del Servizio veterinario delle Aziende ULSS presso gli operatori della produzione primaria e gli operatori del settore alimentare, con le relative eventuali prescrizioni, al fine di mettere in atto quanto stabilito all'allegato 1 parte C.

3. L'IZSLER garantisce, attraverso il potenziamento del proprio sistema informatico, delle strutture e del personale, senza oneri a carico del Ministero della salute, il pieno funzionamento del sistema ClassyFarm.

4. Adesione al SQLBA

L'Operatore della produzione primaria, per aderire al SQLBA, deve presentare apposita istanza ad un Organismo di Certificazione tra quelli iscritti nell'elenco disponibile sul sito istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) e soddisfare, tra l'altro, ai sensi dell'art.4 comma 5, punto 5.1.3. del decreto interministeriale SQLBA del 2 agosto 2022, i seguenti requisiti d'accesso:

- Soddifacimento dei requisiti legislativi, ovvero assenza di non conformità aperte, come da ultimo controllo ufficiale di sanità pubblica per i settori relativi al benessere animale, farmacovigilanza e biosicurezza, quando disponibile.
- Soddifacimento dei requisiti legislativi nell'ultima verifica di autocontrollo prodotta nei 12 mesi precedenti.

La verifica del soddisfacimento dei requisiti è effettuata dall'Organismo di certificazione nell'area dedicata del Sistema informativo di categorizzazione degli allevamenti in base al rischio "ClassyFarm", di cui all'Art. 9 del Decreto interministeriale SQLBA del 2 agosto 2022, attraverso la consultazione del semaforo d'accesso presente nella "Pagina di Certificazione" specifica del singolo Operatore della produzione primaria.

La presenza di un semaforo verde indica il soddisfacimento dei requisiti d'accesso e permette all'Operatore di procedere con l'iter di certificazione, viceversa, un semaforo rosso blocca il prosieguo dell'iter di certificazione poiché indica che i requisiti di accesso non sono soddisfatti.

Eventuali non conformità, alla normativa vigente, rilevate durante le attività di valutazione in materia di benessere animale, devono essere comunicate al Servizio veterinario locale secondo modalità definite dal Ministero della salute.




SQLNBA E CONTROLLO UFFICIALE

La valutazione del benessere nella bovina da latte

- **SQLNBA è un sistema di certificazione volontario**
- **utilizza check list per la valutazione del benessere dei bovini in autocontrollo (ClassyFarm): requisiti di accesso tutti i c.d. «legislativi» al livello adeguato**
- **effettua una successiva valutazione da parte di un veterinario valutatore (organismo di certificazione): requisiti estrapolati da ClassyFarm, alcuni al livello adeguato, altri al livello ottimale**
- **ha come UNICO PUNTO DI CONTATTO con il controllo ufficiale la comunicazione, attraverso un sistema a semaforo, delle non conformità rilevate al controllo ufficiale («assenza di non conformità aperte, come da ultimo controllo ufficiale di sanità pubblica per i settori relativi al benessere animale, farmacovigilanza e biosicurezza, quando disponibile»)**



QUALE UTILITÀ PER IL CONTROLLO UFFICIALE DA PARTE DI UN SISTEMA DI CERTIFICAZIONE?



LIBERTÀ DI MOVIMENTO

9. Superficie disponibile per il decubito bovine/bufale adulte (ovvero in lattazione, in asciutta, al parto e vacche nutrici in linea vacca-vitello)

146/2001 All. Libertà di movimento punto 7;

"La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorché continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche."

L'area di stabulazione degli animali deve essere correttamente dimensionata al fine di garantire il massimo comfort ed igiene, nonché il completo utilizzo da parte di tutti gli animali, senza causare loro inutili sofferenze o lesioni. Se la parte di decubito e di alimentazione coincidono, escludere la zona di accesso all'alimentazione (circa 1 m). Nel caso della stabulazione fissa, ogni bovina deve avere a disposizione un'impronta di riposo, una mangiatoia e un abbeveratoio.

I limiti indicati si riferiscono all'area di decubito coperta (cuccette, poste o lettiera permanente) e sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

BOVINE/BUFALE ADULTE

Si considera non adeguato: Libertà di movimento limitata da una superficie inferiore a 6 m²/capo (bovine adulte e al parto), 5 m²/capo (bufale adulte), 7 m²/capo (bufale al parto) o numero di cuccette utilizzabili inferiore al 90% del numero totale degli animali o cuccette con misure errate

- in caso di stabulazione fissa, presenza di uno o più animali legati che non dispongono di una posta strutturata, ma sono collocati in aree non previste e non idonee

Livello della non conformità: no; NO

Si considera adeguato: Libertà di movimento assicurata da una superficie compresa tra 6 e 7 m²/capo (bovine adulte e al parto), tra 5 e 7 m²/capo (bufale adulte) tra 7 e 8 m²/capo (bufale al parto) o numero di cuccette utilizzabili pari al 90-110% del numero degli animali presenti

- in caso di stabulazione fissa, tutti gli animali legati dispongono di una posta strutturata e nessuno di essi è collocato in aree non previste e non idonee

Livello della non conformità: SI

Si considera ottimale: Tutti gli animali sono liberi con superficie disponibile superiore a 7 m²/capo (bovine/bufale adulte) e a 8 m²/capo (bufale al parto) o un numero di cuccette utilizzabili superiore del 10% rispetto al numero totale degli animali;

Oppure, oltre ai criteri per l'adeguatezza, gli animali possono accedere al pascolo idoneo (almeno 60 gg/anno per i bovini da latte e almeno 4-5 mesi/anno per i bovini in linea vacca-vitello)

Livello della non conformità: Ottimale

9) Lo spazio a disposizione di ogni animale è sufficiente a consentirgli un'adeguata libertà di movimento ed è tale da non causargli inutili sofferenze o lesioni

I locali di stabulazione sono costruiti in modo da permettere agli animali di coricarsi, giacere in decubito, alzarsi ed accudire sé stessi senza difficoltà

Per rispondere adeguato entrambe le condizioni devono essere soddisfatte

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
----	-----------	-----------	-----------	------	----------

EVIDENZE(*)

(*) in caso di rilievi non conformi descrivere o documentare la o le condizioni rilevate (es. dimensioni delle cuccette o delle poste; animali senza adeguato spazio; presenza di lesioni cutanee, ecc.). Le valutazioni ABM (lesioni, body condition score, ecc.) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità



19. Infermeria

146/2001 All. Controllo punto 4

"Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiera asciutta o confortevoli."

Per curare i soggetti con problemi sanitari e/o lesioni traumatiche, è opportuno che ogni allevamento abbia a disposizione un'area di isolamento-infermeria o, in caso di necessità e in base alle caratteristiche dell'azienda (es. mandrie di piccole dimensioni) possa servirsene.

Gli animali in infermeria devono poter disporre di alimento ed acqua fresca ad libitum. Nel reparto infermeria devono essere presenti solo animali con patologie ben identificate. In caso di infermeria con cuccette o poste fisse il giudizio può essere solo intermedio.

Se la zona è un recinto individuale di isolamento, esso deve avere dimensioni adeguate, permettere all'animale di girarsi facilmente, di avere contatti visivi ed olfattivi con gli altri animali, salvo nel caso in cui ciò non sia in contraddizione con specifiche prescrizioni veterinarie.

La zona di isolamento-infermeria deve essere fornita di lettiera confortevole, paglia o materiali simili, tappetini di gomma morbida e/o altre pavimentazioni che possano migliorare le condizioni degli animali nel caso in cui la condizione clinica lo richieda, come ad esempio per animali in stato di decubito prolungato o zoppi.

Si considera requisito adeguato l'esistenza di un'infermeria identificata e circoscritta adibita a tale funzione. Quest'area deve essere segnalata tramite apposita cartellonistica o altra indicazione scritta (se è soggetta a rotazione) o segnalata sulla planimetria aziendale (se è a localizzazione fissa).

Tuttavia, in caso di allevamenti di piccole dimensioni o alla posta per "infermeria identificata" si intende che:

Pagina 14 di 28

- in caso di presenza di animali feriti o che necessitano isolamento, il box o posta o altro spazio o settore deve essere identificato;
- in caso non ci siano animali feriti o bisogni di isolamento, il box o posta o altro spazio o settore può essere solo "identificabile", ma l'allevatore deve dare prova della possibilità di ricavare tale zona in qualunque momento, in caso di necessità.

Per motivazioni sanitarie, si considera ottimale la presenza di una zona di isolamento-infermeria con capienza complessiva non inferiore al 3% del numero medio di animali quotidianamente presenti in allevamento e con spazi disponibili molto abbondanti (es. più di 8-10 m²/capo), facili da ispezionare da parte dell'operatore, eventualmente suddivisi su più box, con lettiera permanente ottimamente gestita, abbeveratoi e facile accesso al cibo.

Negli allevamenti a stabulazione fissa, per posta specifica si intende una posta separata dalle altre o (se la condizione clinica lo consente) la posta dell'animale stesso purchè delimitata da sbarre e con autoalimentatore in modo da proteggere l'animale malato o infermo da quelli vicini.

I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

Si considera non adeguato: Assenza di qualsiasi locale / posta specifico ed identificato nel quale, in caso di necessità, possono essere isolati animali feriti o malati

Livello della non conformità: no; NO

Si considera adeguato: Presenza di locale / posta identificato ed appositamente preparato per accogliere animali malati o feriti munito di lettiera asciutta o tappetino confortevole, ove la condizioni clinica lo richieda

Livello della non conformità: Si

Si considera ottimale: Animali liberi in locale specifico ed identificato, con lettiera permanente asciutta e confortevole, in grado di ospitare almeno il 3% del numero medio di animali quotidianamente presenti in allevamento e con spazi disponibili molto abbondanti (es. più di 8-10 m²/capo)

Livello della non conformità: Ottimale

19) In caso di necessità, gli animali possono essere isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiera asciutta o tappetino confortevole

	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	ANIMALE

EVIDENZE(*)

(*) Descrivere, se del caso, le caratteristiche del recinto di isolamento-infermeria

INFERMERIA



➤ SQNBA: REQUISITI DI CERTIFICAZIONE BENESSERE AL LIVELLO OTTIMALE DELLE CHECK LIST CONTROLLO UFFICIALE E AUTOCONTROLLO

- **Numero di addetti che si occupano degli animali**
- **Formazione degli addetti**
- **Numero di ispezioni bovini adulti e vitelli**
- **Spazio disponibile per i vitelli allevati in gruppo**
- **Vitelli allevati in coppia dalle 3 alle 8 settimane (non presente in check list c.u. entra in vigore dopo 24 mesi), dimensioni del recinto aumentano in relazione al numero di vitelli**
- **Biosicurezza: lotta agli infestanti**
- **Sanità della mammella: media geometrica mobile delle cellule somatiche del latte di massa minore di 300.000 cell/ml, calcolata su un periodo di tre mesi, con almeno un prelievo al mese**

Bovini da latte in stalla

SQLNBA: REQUISITI DI CERTIFICAZIONE BENESSERE AL LIVELLO ADEGUATO (O CONFORME) DELLE CHECK LIST CONTROLLO UFFICIALE E AUTOCONTROLLO

- **Dimensioni e funzionamento degli abbeveratoi**
- **Numero di posti disponibili in mangiatoia**
- **Libertà di movimento per bovine in lattazione e asciutta e manze**
- **Pavimentazione**
- **Tipologia di alimentazione**
- **Infermeria**
- **Pulizia dei pavimenti e delle aree di camminamento non adibite al decubito (corridoi, passaggi e aree di esercizio)**
- **Igiene, pulizia e gestione degli ambienti di stabulazione e della lettiera**
- **Igiene dei locali e delle attrezzature per la mungitura**
- **Temperatura e umidità**
- **Illuminazione**

Elemento di verifica	75	EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE - Temperatura ed umidità (tutti i gruppi)	146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punto 10 - 126/2011 All. I Punto 3 - MINSAN 2006. Nota esplicativa Prot. N. 27232 del 25/07/2006, pag. 9
<i>"La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali". Si valutano la tipologia di stalla e le attrezzature di raffrescamento. Si considera "stalla aperta" quando non presenta muri su nessuno dei 4 lati oppure quando è presente un solo lato chiuso, senza che questo limiti una buona aerazione della stalla</i>			
Si considera non adeguato: presenza di condizioni microclimatiche dannose per gli animali: es. ambienti chiusi o polverosi o stalle semi-aperte senza un'adeguata aerazione e per i vitelli insufficiente protezione dal caldo e dal freddo			
Si considera adeguato: presenza di condizioni microclimatiche idonee per gli animali: es. ventilazione naturale (stalla aperta) o impianti di ventilazione/aerazione idonei senza sistemi automatici di controllo e per i vitelli possibilità di proteggere gli animali dal caldo e dal freddo in funzione delle condizioni atmosferiche (es. coibentazione delle gabbiette, teloni ombreggianti o antiventio, ecc.)			
Il requisito superiore prevede, oltre ai criteri per l'adeguatezza, la presenza di condizioni microclimatiche ottimali per gli animali: es. presenza nelle aree di stabulazione più importanti (asciutta, zona parto e lattazione) di impianti di condizionamento del microclima con sistemi automatici di controllo / pascolo idoneo e per i vitelli evidenza di tipologie di ricoveri nonché di procedure ottimali per la costante protezione degli animali dalle variazioni di temperatura, umidità e qualità dell'aria; oppure pascolo idoneo dei vitelli insieme agli adulti			

SONBA: ABMS INSERITI TRA I REQUISITI DI CERTIFICAZIONE

Bovine da latte in stalla:
Mortalità (adeguato, fino a 5 %)
Sanità della mammella (ottimale, inferiore a 300.000)



RICAPITOLANDO:



Per **aderire** al SQNBA è necessario:

- Non avere non conformità **aperte** rilevate al controllo ufficiale nei settori benessere animale, farmacosorveglianza e biosicurezza
- Avere una valutazione in autocontrollo effettuata da veterinario aziendale o incaricato con tutti i requisiti «legislativi» almeno al livello «adeguato»

Per **ottenere la certificazione** è necessario:

- Avere una valutazione da parte di un veterinario valutatore dell'Ente di certificazione con alcuni requisiti (legislativi o amministrativi) al livello ottimale e tutti gli altri (amministrativi, esclusa infermeria, al livello adeguato)

Per **mantenere la certificazione** è necessario:

- Non ricevere non conformità al controllo ufficiale (**semaforo?**)
- Non ricevere non conformità dall'OdC

QUINDI

Il sistema può supportare il controllo ufficiale **SOLO** per le seguenti motivazioni:

- **Divieto di accesso in caso di non conformità aperte:** spinta alla risoluzione delle carenze (uguale a condizionalità CGO)
- **Sospensione in caso di rilievo di non conformità (da chiarire)**
- **Promozione di requisiti ottimali (pochi e alcuni di tipo puramente formale)**
- **Promozione di requisiti adeguati (perché inserirli in un sistema di certificazione?)**
- **Poca chiarezza per i controllori ufficiali (requisiti definiti da frase magica?)**



SQNBA: DISCIPLINARI ALLEVAMENTI DI GRANDI DIMENSIONI

Bovine da latte in stalla:
allevamenti di grandi
dimensioni PNBA
(maggiori di **50** capi)
Stabulazione libera su
lettiera o su cuccette

in zona non montana

50

Bovine da latte in
stalla: allevamenti di
grandi dimensioni
(maggiore di **90** capi)
IN ZONA MONTANA
Stabulazione libera su
lettiera o su cuccette

in zona montana

90



SQNBA: DISCIPLINARI ALLEVAMENTI DI LIMITATE DIMENSIONI (DEFINITI «FAMILIARI»)

**Bovine da latte in stalla:
allevamenti di piccole
dimensioni PNBA (inferiori a
50 capi)**

**Stabulazione libera su lettiera
o su cuccette**

**Stabulazione fissa con
pascolo o zona di esercizio
almeno 2 mesi**

in zona non montana

**Bovine da latte in stalla:
allevamenti di piccole dimensioni
PNBA (inferiori a **90** capi)**

IN ZONA MONTANA

**Stabulazione libera su lettiera o
su cuccette**

**Stabulazione fissa con pascolo o
zona di esercizio almeno 2 mesi**

in zona montana

SQNBA: DISCIPLINARI ALLEVAMENTI FAMILIARI

I requisiti riportati nel seguito sono applicati a tutti gli allevamenti di bovini allevati in stalle fino a 50 capi, elevati a 90 capi per le aziende con allevamento ricadente in zona montana, di seguito meglio specificato in:

- stabulazione libera su lettiera o cuccette con o senza ricorso al pascolo;
- stabulazione fissa nella quale tutti gli animali non in lattazione usufruiscono di almeno 60 gg/anno di pascolo o stabulazione libera.

In stalla - Stabulazione fissa: tutti gli animali dispongono di una posta strutturata e nessuno di essi è collocato in aree non previste e non idonee.

Tutti i bovini devono essere liberi per almeno 60/gg anno, utilizzando un'area di pascolo oppure garantendo loro per il medesimo periodo, l'accesso a una superficie di esercizio, pari a 6 m²/capo.



SQNBA: DISCIPLINARI ALLEVAMENTI FAMILIARI **(requisiti di certificazione benessere semplificati)**

- **Formazione degli addetti**
- **Ispezione e Controllo degli animali adulti e dei vitelli**
- **Libertà di movimento degli animali**
- **Pavimentazione**
- **Stato di nutrizione misurato tramite Body Condition Score (BCS) – (ABMs)**



DISCIPLINARE BOVINI CARNE E INFERMERIA

SQNBA

10. Area infermeria

Lo stabilimento deve implementare un efficace sistema per identificare gli animali sofferenti, malati o feriti, e stabilire in quali casi sia necessario un isolamento, anche preventivo, per curarli. L'area di ricovero, chiamata infermeria, deve essere adattata alle condizioni dell'animale che necessita assistenza.

Nel reparto infermeria devono essere presenti solo animali con patologie ben identificate, che devono poter disporre di alimento ed acqua fresca ad libitum.

In caso di allevamenti non superiori a 100 capi, dove la necessità di isolare animali malati o feriti è sporadica, l'infermeria può essere solo identificabile ovvero l'allevatore deve dare prova della possibilità di ricavare tale zona in qualunque momento, in caso di necessità.



MANUALE
CONTROLLO
UFFICIALE

I bovini e i bufalini, in particolare appartenenti a razze votate e selezionate per la produzione di latte e carne, sanno esprimere grandi potenzialità metaboliche e produttive ma sono sempre a rischio di manifestare lievi o gravi tecnopatie, con ripercussioni sul livello generale di benessere e sullo stato sanitario. Per evitare che queste situazioni possano peggiorare e per curare i soggetti con problemi sanitari e/o lesioni traumatiche, è opportuno che ogni allevamento disponga [o possa servirsene ove necessario, nel caso di aziende di piccole dimensioni (es. meno di 50 capi totali) o alla posta] di un'area di isolamento-infermeria costituita da specifici box collettivi o individuali, preferibilmente su lettiera permanente e, se possibile, separata dal resto della mandria.



SQNBA: DISCIPLINARI PASCOLO

**(da latte o da carne grandi dimensioni con ricorso al pascolo o con pascolo integrale)
(Ecoschema livello 2)**

Pascolo: superficie inerbita, o con altra produzione vegetale, tale da consentire la completa o parziale copertura del fabbisogno alimentare giornaliero, di dimensioni totali non inferiori a 500 m²/UBA utilizzabili liberamente o con pascolo turnato dotato, in funzione delle necessità e delle possibilità, di ripari di tipo naturale (alberi, anfratti, grotte, ecc.) o artificiale (tettoie, ricoveri, ecc.) adeguati in relazione alla stagione e alla località.

I requisiti riportati nel seguito sono applicati a tutti gli allevamenti di bovini con più di 50 capi, elevati a 90 capi per le aziende con allevamento ricadente in zona montana, allevati con ricorso al pascolo, di seguito meglio specificato in:

- stabulazione libera su lettiera o cuccette con ricorso al pascolo per almeno il 30% degli animali per 60 gg/anno
- allevamento integrale al pascolo.



SQLNBA: DISCIPLINARI PASCOLO

(da latte o da carne grandi dimensioni con ricorso al pascolo o con pascolo integrale)

(Ecoschema livello 2)



6. Area infermeria (Requisito applicabile solo ad allevamenti con oltre 100 capi).

L'area di ricovero, chiamata infermeria, deve essere adattata alle condizioni dell'animale che necessita assistenza. Nel reparto infermeria devono essere presenti solo animali con patologie ben identificate, che devono poter disporre di alimento ed acqua fresca ad libitum. Anche durante la fase di pascolo, l'operatore/addetto deve implementare un efficace sistema per identificare e catturare gli animali sofferenti, malati o feriti, e stabilire in quali casi sia necessario un isolamento, anche preventivo, per curarli.

Infermeria

In stalla: presenza di un locale identificato ed appositamente preparato per accogliere animali malati o feriti, munito di lettiera asciutta o tappetino confortevole, ove la condizione clinica lo richieda.

Al pascolo: presenza di aree di contenimento o cattura, anche mobili, in grado di accogliere animali malati o feriti per il trattamento del caso (non vale per il pascolo su terreni adiacenti alla stalla).



E IL PUNTO DI VISTA DEL CONSUMATORE?

(VERDE = ECOSHEMA LIVELLO 2)




Sistema di
allevamento a
stabulazione
libera




Allevamento da
latte con più di
50 capi (o 90 in
zona montana)
Senza animali alla
posta fissa

Allevamento con
ricorso al pascolo



Allevamento da latte
con più di 50 capi (o 90
in zona montana)
Senza animali alla posta
fissa, con 30 % degli
animali al pascolo
almeno 60 giorni
all'anno

Allevamento
integrale al
pascolo



Allevamento da
latte con più di 50
capi (o 90 in zona
montana)
integrale al pascolo

E IL PUNTO DI VISTA DEL CONSUMATORE?


Allevamento familiare con ricorso al pascolo



Allevamento da latte con meno di 50 capi (o 90 in zona montana)
Con animali liberi e con 30 % degli animali al pascolo almeno 60 giorni all'anno o con animali alla posta fissa, ma con due mesi di pascolo o di stabulazione libera (6 mq)



Allevamento familiare



Allevamento da latte con meno di 50 capi (o 90 in zona montana)
Con animali liberi (senza pascolo)

IL PUNTO DI VISTA DEL CONSUMATORE ?

- **Posta fissa**
- **Allevamento familiare**
- **Zone montane**
- **Periodo di pascolo o di stabulazione libera**
- **Sostenibilità ambientale**



SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE



MACROAREA “AM”, TUTELA DELL’AMBIENTE: gestione consapevole dell’acqua. Poiché la salute dell’uomo, la sanità animale e l’ambiente sono correlati, si ritiene necessario comprendere anche la macroarea ambiente seguendo l’approccio *One health*.

► MACROAREA: TUTELA DELL’AMBIENTE (AM)

L’ambiente è una delle componenti da tutelare in ottica One Health. In questa visione infatti la salute umana, la salute animale e l’ambiente sono legate indissolubilmente.

Prendersi cura dell’ambiente significa prestare attenzione a non inquinare e a non sprecare i beni primari a disposizione.

1. Tecniche per limitare lo spreco idrico

L’allevatore, consapevole dell’importanza di tutelare l’ambiente, adotta delle misure per la riduzione degli sprechi d’acqua.

Utilizzo dell’acqua

Presenza di pavimentazioni coperte da lettiera oppure di pavimentazioni autopulenti e/o dotate di strumenti meccanici di pulizia in grado di minimizzare l’uso dell’acqua per il lavaggio delle superfici.

2. Gas nocivi

I gas ritenuti maggiormente nocivi per la salute e il benessere degli animali in allevamento sono l’ammoniaca (NH₃) e l’anidride carbonica (CO₂); numerosi sono i fattori gestionali o strutturali che possono influenzare il livello di questi gas (es. la taglia degli animali, la densità degli animali, la pavimentazione, la lettiera, ecc.).

Animali adulti

La concentrazione dei gas negli ambienti di stabulazione degli animali adulti deve rimanere entro i seguenti limiti:

- NH₃ < 20 ppm;
- CO₂ < 3000 ppm.



Si considera non adeguato l’evidenza di una concentrazione di gas dannosa per gli animali (indicazioni di riferimento dei limiti: NH ₃ > 20 ppm; CO ₂ > 3000 ppm)	no; NO
Si considera adeguato l’evidenza di una concentrazione dei gas non dannosa per gli animali (indicazioni di riferimento dei limiti: NH ₃ < 20 ppm; CO ₂ < 3000 ppm)	SI
Si considera ottimale l’evidenza di una concentrazione dei gas ottimali per gli animali (indicazioni di riferimento dei limiti: NH ₃ < 10 ppm; CO ₂ < 3000 ppm)	Ottimale

21) Le concentrazioni di gas sono mantenute entro limiti non dannosi per gli animali

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE (*)

(*) Se del caso, registrare i valori misurati NH₃ CO₂.... a campione in tutti i settori e tipologie, per confermare un sospetto di condizione inadeguata

BIOSICUREZZA



2. **Controllo dell'acqua**

La qualità dell'acqua destinata agli animali è fondamentale per assicurare l'omeostasi delle funzioni fisiologiche e metaboliche e per prevenire e scongiurare danni alle attrezzature e agli impianti. Inoltre, una scadente qualità microbiologica dell'acqua di abbeverata potrebbe rappresentare un rischio per la salute degli animali e, di conseguenza, dei consumatori.

Controllo dell'acqua non proveniente da acquedotto pubblico

Per garantire una buona qualità dell'acqua di abbeverata, è necessario controllare 1 volta all'anno le sorgenti aziendali attraverso un'analisi batteriologica dei seguenti parametri: *E. Coli*, Enterococchi, Carica batterica totale.

Limiti

???

ALCUNI RILIEVI DEL SETTORE SANITÀ DELLE REGIONI AL SQNBA

Un sistema di qualità nazionale, che si basi per la valutazione del benessere e della biosicurezza sul sistema ClassyFarm, deve necessariamente individuare alcuni requisiti “strategici”, la cui valutazione si attesti sul livello ottimale.

Per questo motivo verranno segnalati, nei vari disciplinari, i requisiti per i quali si chiede di modificare il livello della valutazione proposto e presente nel sistema ClassyFarm, da sufficiente ad ottimale, al fine di presentare ai consumatori finali la certificazione di prodotti realmente rispettosi del benessere animale, basata su effettivi livelli superiori, in relazione a requisiti importanti, per la specie/categoria oggetto di etichettatura (es. densità degli animali, infermeria, pavimentazioni, ecc.).

Nel caso questa scelta risulti di immediato eccessivo impatto per gli operatori del settore primario, anche in relazione al collegamento del SQNBA con l'Ecoschema 1 livello 2 e relativi sostegni, si chiede di inserire nei vari disciplinari, limitatamente ai requisiti ritenuti strategici e segnalati di seguito per ognuno di essi, un doppio livello: livello di base (coincidente con i disciplinari attualmente proposti) necessario per percepire gli incentivi messi a disposizione della PAC e livello superiore (con le modifiche dei disciplinari di seguito proposte) per poter certificare i prodotti nell'ambito di SQNBA.

In caso contrario, si esprime parere sfavorevole ai disciplinari proposti nella bozza di decreto.



ALCUNI RILIEVI DEL SETTORE SANITÀ DELLE REGIONI AL SQNBA

10. Area infermeria

Eliminare la dicitura:

“In caso di allevamenti non superiori a 100 capi, dove la necessità di isolare animali malati o feriti è sporadica, l’infermeria può essere solo identificabile ovvero l’allevatore deve dare prova della possibilità di ricavare tale zona in qualunque momento, in caso di necessità”

MOTIVAZIONE

Si condivide la possibilità di avere l’infermeria approntabile solo in caso di necessità fino ad un massimo di 50 capi (allevamento definito familiare nei disciplinari). Oltre questo numero non si approva il disciplinare.



13.2 Gas nocivi

Non si concorda con l’inserimento di questo sottocapitolo all’interno della **MACROAREA TUTELA DELL’AMBIENTE**

Il rilievo della concentrazione dei gas negli ambienti di stabulazione degli animali adulti è strettamente connesso ad una valutazione sul benessere animale e tutti i pareri e le raccomandazioni scientifiche su cui si basano i livelli di valutazione indicati fanno riferimento a questo settore e non al possibile inquinamento ambientale. Se si vuole valutare l’impatto dell’allevamento sull’ambiente bisogna individuare parametri diversi e relative modalità di valutazione.

MACROAREA BIOSICUREZZA (BS)

Punto 2 Controllo dell’acqua

Dopo il paragrafo:

“Controllo dell’acqua non proveniente da acquedotto pubblico. Per garantire una buona qualità dell’acqua di abbeverata, è necessario controllare 1 volta all’anno le sorgenti aziendali attraverso un’analisi batteriologica dei seguenti parametri: E. Coli, Enterococchi, Carica batterica totale”

Inserire dei parametri chimici in aggiunta a quelli microbiologici e aggiungere valori idonei per valutare la conformità o non la non conformità del requisito. Nel caso non fosse possibile effettuare questa integrazione, per mancanza di dati attendibili sulla buona qualità dell’acqua di abbeverata, togliere questo requisito dal disciplinare, in quanto ingannevole, in assenza di criteri di valutazione.

Il presente rilievo è da riferirsi a tutti i disciplinari predisposti dal CTS per gli allevamenti bovini.

E I 90 CAPI COME DISCRIMINANTE TRA ALLEVAMENTI DI GRANDI O PICCOLE DIMENSIONI ?

- **Distinzione comparsa nel documento al momento della approvazione da parte della Conferenza delle Regioni**

Visto la nota Rep. atti n. 24/121/SR10/C10 del 3 ottobre 2024 con la quale la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha espresso l'intesa condizionata all'accoglimento delle modifiche riguardanti la previsione che il requisito dei novanta capi previsto nel campo di applicazione di alcuni disciplinari venga applicato per le aziende con allevamento ricadenti in zona montana;

Ministero della
Salute (PNBA)
Limite 50 capi

MASAF
(SQNBA)
Limite 50 capi in
zona non montana
90 capi in zona
montana

Sono pubblicate nella presente sezione le prime Frequently Asked Questions (FAQ) relative al Sistema di Qualità Nazionale Benessere animale (SQNBA)

[FAQ \(340.32 KB\)](#)

Nomina componenti del Gruppo tecnico-scientifico incaricato della stesura dei piani di controllo "tipo" dei disciplinari SQNBA

[DM n. 675488 del 23 dicembre 2024 Nomina componenti Gruppo lavoro piani di controllo SQNBA \(337.74 KB\)](#)

[DM n. 1613 del 3 gennaio 2025 Integrazione nomina componenti Gruppo lavoro piani di controllo SQNBA \(275.45 KB\)](#)

VISTO in particolare l'Allegato 1 *Requisiti degli Organismi di Certificazione e del processo di certificazione*, parte A – requisiti generali, paragrafo 1 *Modalità di iscrizione dell'Organismo di certificazione nell'elenco detenuto dal MASAF*, del citato decreto del 2 agosto 2022, modificato dal decreto 23 ottobre 2024, che prevede, tra l'altro, che l'Organismo di certificazione deve presentare un piano dei controlli redatto sulla base dello schema di certificazione per cui è stato chiesto l'accreditamento, che definisce le attività minime di controllo dello stesso Organismo di Certificazione nei confronti degli Operatori aderenti al SQNBA, le modalità e i tempi di valutazione, le condizioni che determinano non conformità (NC) e la loro gravità (lieve o grave), nonché le azioni correttive che l'Operatore deve implementare per ripristinare la conformità e i casi in cui sono applicabili provvedimenti aggiuntivi (soppressione delle indicazioni, sospensione, revoca);

CONSIDERATA la necessità di dover uniformare le modalità di redazione dei suddetti piani di controllo per evitare differenze sostanziali tra gli stessi e garantire omogeneità nelle procedure di controllo mediante la stesura di un piano di controllo "tipo" per ciascun disciplinare SQNBA;

RITENUTO dover istituire un apposito Gruppo di lavoro per la stesura dei piani di controllo "tipo" costituito da:

- due rappresentanti delle Direzione Generale dello sviluppo rurale del MASAF;
- due rappresentanti delle Direzione Generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agroalimentari del MASAF;
- due rappresentanti esperti del Ministero della Salute;

E infine ...

- due esperti in materia di benessere animale designati dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia-Romagna, quale sede del Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale (CReNBA);
- due rappresentanti di Accredia;

PER CONCLUDERE: ALCUNE CONSIDERAZIONI RELATIVE ALLA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI



1. Formazione degli addetti

Gli operatori e gli addetti devono essere consapevoli del significato di benessere e di quali siano le misure indispensabili per garantirlo. Tra queste, la formazione, l'esperienza, la capacità e la consapevolezza del personale addetto alla gestione, influenzano significativamente le condizioni di benessere degli animali. È necessario, pertanto, oltre all'esperienza, anche una formazione acquisibile attraverso un corso specifico, da ripetere con cadenza triennale per mantenere l'aggiornamento.

Durante il primo anno di entrata in vigore del presente Disciplinare, il corso di formazione può essere frequentato anche nei 12 mesi successivi alla domanda di adesione a SQNBA.

L'operatore che ha seguito il corso deve trasmettere le nozioni apprese a tutti gli operatori che lavorano a contatto diretto o indiretto con gli animali.

Formazione degli addetti

Almeno un addetto con esperienza di almeno 5 anni e corso di formazione sul benessere animale da ripetere ogni 3 anni, secondo le indicazioni fornite dal Ministero della salute in tema di formazione sul benessere animale. Il requisito dell'esperienza di 5 anni non è richiesto nel caso in cui l'addetto abbia un titolo di studio di laurea in: LM42 (Laurea in Medicina veterinaria), L25 (Scienze e tecnologie agrarie e forestali), L38 (Tecnologie della produzione animale), LM69 (Scienze e tecnologie agrarie), LM86 (Scienze zootecniche e tecnologie animali).

ALCUNE CONSIDERAZIONI RELATIVE ALLA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI

- **Corso base sul benessere animale: percorso codificato a livello nazionale e regionale**
- **Rinnovo ogni tre anni – percorso da chiarire (numero ore, programmi, approfondimenti, ...)**
- **Biosicurezza e uso prudente non sono stati inseriti perché fanno parte del percorso formativo **cogente** ai sensi del D.M. 16.09.2023) –**



Benessere animale

Formazione Allevatori

La **formazione degli allevatori sul benessere animale** è regolamentata dalla normativa europea sul benessere animale in allevamento, recepita a livello nazionale con diversi decreti legislativi: il **Decreto Legislativo 146/2006**, relativo al benessere degli animali in allevamento, stabilisce in maniera generica l'obbligo per gli addetti agli animali di avere adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali; il **Decreto Legislativo 122/2011**, specifico per l'allevamento dei suini, stabilisce l'obbligo, per il personale addetto agli animali, di avere seguito una formazione specifica, che preveda istruzioni pratiche su quanto stabilito dal decreto e dal relativo allegato; il **Decreto Legislativo 181/2010** e s.m.i., relativo alla protezione dei polli da carne, stabilisce che i proprietari e i detentori devono possedere conoscenze adeguate in materia di benessere animale e che i detentori devono partecipare ad appositi corsi di formazione ed essere in possesso di un certificato che attesti la formazione conseguita.

Sintetizzando le richieste dei tre decreti legislativi, quando i veterinari ufficiali effettuano ispezioni negli allevamenti, verificano la presenza del **requisito "capacità e conoscenze adeguate"**, vale a dire un'esperienza o titolo di studio adeguati e verificano, nei casi in cui è obbligatoria, la frequenza di un corso di formazione da parte dell'operatore, prendendo visione del relativo attestato.

A livello nazionale, inoltre, sono state emanate ulteriori indicazioni per la formazione degli allevatori in tema di benessere animale, contenute all'interno di linee guida nazionali destinate ai veterinari ufficiali e liberi professionisti (manuali ClassyFarm su controllo ufficiale e autocontrollo) e nel luglio del 2023 il **Ministero della Salute** ha emanato una **nota sulla formazione** dei veterinari e degli allevatori in tema di benessere animale, con l'obiettivo di stabilire, in accordo con le Regioni e con il Centro Nazionale di Riferenza sul Benessere Animale, un percorso formativo standard, secondo un meccanismo di "formazione a cascata".

All'interno della sezione Allevamento

[Alimentazione animale](#)[Le buone pratiche di mungitura nella bovina da latte](#)[Linee Guida Piccole Produzioni Agricole](#)[Classificazione delle acque per la produzione e la raccolta dei molluschi bivalvi vivi](#)

Le altre sezioni di **Animali**

Malattie Infettive

- Peste Suina Africana
- Influenza Aviaria
- Blue Tongue

Antibiotico Resistenza

- Normativa e raccomandazioni
- Linee Guida e Manuali
- Report

Anche l'Associazione di categoria Unaitalia ha organizzato, con il consenso del Ministero della Salute, un percorso formativo per veterinari formatori di secondo livello, abilitati ad effettuare la formazione degli allevatori.

L'obiettivo è stato quello di formare un certo numero di docenti, veterinari pubblici e privati, che potranno essere reclutati dagli enti di formazione, che organizzeranno i corsi per allevatori sul benessere animale.

DOCUMENTI

[Nota sulla formazione degli allevatori sul benessere animale Ministero della Salute](#)

[Allegato 1](#)

[Allegato 2](#)

[Nota della Regione Emilia-Romagna sulla formazione degli allevatori](#)

[Allegato 1](#)

[Allegato 2](#)

[Allegato 3](#)

[Allegato 4](#)

[Sintesi del percorso formativo per la formazione dei veterinari formatori di primo e secondo livello e degli allevatori](#)

ELENCO VETERINARI ABILITATI

[Veterinari pubblici abilitati alla formazione degli allevatori \(aggiornato a settembre 2024\)](#)

[Veterinari privati abilitati alla formazione degli allevatori \(aggiornato a settembre 2024\)](#)

[Veterinari privati abilitati con corso Unaitalia](#)

<https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/animali/allevamento/benessere-animale-formazione-allevatori/>

Grazie per
l'attenzione!

